

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 ottobre 2006

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Area Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51684967 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio). Disposizioni transitorie

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche Pag. 7

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 13.

Istituzione e disciplina del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche » 9

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 6.

Disposizioni attuative dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo agli interventi regionali per la valorizzazione e il potenziamento dei centri commerciali naturali Pag. 15

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2006, n. 667.

Piano annuale 2006 di catalogazione e valorizzazione riferito alle Aree: Valorizzazione del Territorio e del Patrimonio Culturale; Musei, Archivi e Biblioteche. Capitolo: G23506, Euro 555.737,00; capitolo G24524; Euro 200.000,00 esercizio finanziario 2006 Pag. 20

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 19 ottobre 2006, n. 2494.

Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi dei comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali Pag. 42

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 24/1998, come da ultimo modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19, le parole: "Entro il 31 ottobre 2006," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2007,".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 36 bis della l.r. 24/1998 rubricato "Norma transitoria")

1. All'articolo 36 bis della l.r. 24/1998, rubricato "Norma transitoria", come da ultimo modificato dalla legge regionale 18 settembre 2002, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero dell'articolo e la rubrica sono così modificati:

"Art. 36 quater

(Criteri per la redazione del primo PTPR - Disposizioni transitorie);

b) al comma 1 ter dell'articolo 36 bis della l.r. 24/1998, aggiunto dalla l.r. 32/2002, le parole "dell'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'approvazione";

c) dopo il comma 1 ter dell'articolo 36 bis è aggiunto il seguente:

"1 quater. Nelle more dell'adeguamento della presente legge al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, il primo PTPR è redatto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 156 del suddetto codice, tenendo

conto anche delle nuove disposizioni sostanziali e procedurali concernenti i beni paesaggistici introdotte dal codice medesimo.”.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 ottobre 2006

MARRAZZO